

# FRIGORIFERI E APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE

Focus su regolamenti, applicazioni, etichettatura e responsabilità degli operatori



[Regolamento UE 1060/2010](#)

[Ambito di applicazione](#)

[Etichettatura, Scheda di prodotto, Documentazione tecnica](#)

[La struttura delle etichette per gli apparecchi di refrigerazione](#)

[L'etichetta per apparecchi di refrigerazione per uso domestico](#)

[L'etichetta per i frigoriferi cantina](#)

[Responsabilità degli operatori](#)

[Fornitori](#)

[Distributori](#)

[Vigilanza, Controlli, Sanzioni](#)

[Riferimenti normativi](#)

## IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 1060/2010

L'etichettatura indicante il consumo di energia degli apparecchi di refrigerazione è regolamentata dal [Regolamento UE 1060/2010](#), che integra la [Direttiva 2010/30/UE](#) (recepita in Italia con [D. lgs. n. 104/2012](#)). Il Regolamento è direttamente applicabile, senza bisogno di recepimento nella normativa interna. In vigore dal 16 ottobre 2012, si applica integralmente a partire dal 30 novembre 2011, ad eccezione di alcune disposizioni in applicazione dal 30 marzo 2012.



### Definizioni

#### FRIGORIFERO

Un apparecchio di refrigerazione per la conservazione di alimenti, avente almeno uno scomparto adatto alla conservazione di alimenti freschi e/o bevande (compreso il vino) (art. 2, c. 4)

#### APPARECCHIO DI REFRIGERAZIONE PER USO DOMESTICO

Un armadio isolato, ad uno o più scomparti, destinato alla refrigerazione o al congelamento di alimenti o alla conservazione di alimenti refrigerati o congelati a fini non professionali, raffreddato tramite uno o più processi che impiegano energia, compresi gli apparecchi venduti in kit di montaggio che devono essere assemblati dall'utilizzatore finale (art. 2, c. 2)

#### APPARECCHIO A INCASSO

Un apparecchio di refrigerazione fisso progettato per essere installato all'interno di un mobile, di un'apposita rientranza del muro o in ubicazioni simili e che necessita di elementi di finitura (art. 2, c. 1)

#### FRIGORIFERO CANTINA

Un apparecchio di refrigerazione costituito unicamente da uno o più scomparti per la conservazione del vino (art. 2, c. 10)



[Consulta il Regolamento Delegato \(UE\) 1060/2010](#)

## AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento 1060/2010 si applica agli **apparecchi di refrigerazione per uso domestico** alimentati da rete elettrica e aventi un **volume utile compreso tra 10 e 1.500 litri**.

Il Regolamento si applica anche agli **apparecchi di refrigerazione venduti per uso non domestico** o per la refrigerazione di beni non alimentari, inclusi gli **apparecchi a incasso**.

### Prodotti esclusi

Sono esclusi dal campo d'applicazione del Regolamento i seguenti prodotti:

- a) apparecchi di refrigerazione alimentati principalmente da energia non elettrica, come GPL, cherosene e bio-diesel;
- b) apparecchi di refrigerazione alimentati a batteria che possono essere collegati alla rete elettrica tramite convertitore AC/DC venduto separatamente;
- c) apparecchi di refrigerazione fabbricati su misura, non in serie e non equivalenti ad alcun modello esistente;
- d) apparecchi di refrigerazione per il settore terziario che rilevano elettronicamente la rimozione degli alimenti refrigerati e, tramite una connessione di rete, trasmettono automaticamente l'informazione ad un sistema remoto di controllo ai fini di contabilità;
- e) apparecchi la cui funzione primaria non è la conservazione di alimenti tramite refrigerazione (ad esempio macchine indipendenti per la fabbricazione di ghiaccio o distribuzione di bevande).

# ETICHETTATURA, SCHEDA DI PRODOTTO E DOCUMENTAZIONE TECNICA

## Etichettatura per gli apparecchi di refrigerazione

La nuova etichetta è obbligatoria per gli apparecchi immessi sul mercato dal 30 novembre 2011.

Struttura e requisiti dell'etichettatura sono descritti negli approfondimenti.

- ✓ [La struttura delle etichette per gli apparecchi di refrigerazione](#)
- ✓ [L'etichetta per apparecchi di refrigerazione per uso domestico](#)
- ✓ [L'etichetta per i frigoriferi cantina](#)

>> [Leggi l'informativa sulle etichettatura dei prodotti](#)

## Scheda di prodotto

L'allegato III del Regolamento 1060/10 specifica le **informazioni contenute nella scheda prodotto**:

- nome o marchio del fornitore;
- identificatore del modello del fornitore, vale a dire il codice che distingue un modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico da altri modelli della stessa marca;
- categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico;
- classe di efficienza energetica del modello;
- se al modello è stato assegnato il «marchio UE di qualità ecologica» (ecolabel) tale informazione può essere inclusa;
- consumo annuo di energia ( $AE_C$ ) in kWh/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina e calcolato come segue:

$$AE_C = E_{24h} \times 365$$

dove  $E_{24h}$  è il consumo di energia dell'apparecchio di refrigerazione per uso domestico in kWh/24 h arrotondato al terzo decimale

- volume utile di ogni scomparto ed eventuale numero di stelle;
- la temperatura di progetto per gli «scomparti di altro tipo», per gli scomparti cantina deve essere indicata la temperatura di conservazione più bassa, preimpostata o regolabile dall'utilizzatore, che può essere mantenuta costantemente seguendo le istruzioni del fabbricante;
- dicitura «antibrina» per i relativi scomparti;

- dicitura «autonomia di conservazione senza energia elettrica "X" h» definita come «tempo di risalita della temperatura»;
- capacità di congelamento» espressa in kg/24 h;
- classe climatica» espressa come: Classe climatica: W [*classe climatica*]. Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa tra "X" [*temperatura minima*] °C e "Y" [*temperatura massima*] °C;
- emissioni di rumore aereo, espresse in dB(A) re1 pW, arrotondate alla cifra intera più vicina;
- se si tratta di un modello da incasso, occorre specificarlo;

Per i frigoriferi cantina deve essere indicata la dicitura «Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino». Non è il caso degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico che possono essere utilizzati per la conservazione del vino ma che non sono stati progettati esclusivamente a tal scopo, né tantomeno a quelli uno scomparto per la conservazione del vino combinato con uno scomparto di altro tipo.

Tali informazioni devono anche essere incluse anche nella brochure allegata al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso. Una scheda può riguardare diversi modelli di apparecchi di refrigerazione forniti dallo stesso fornitore. Le informazioni riportate sulla scheda possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso, occorre fornire le informazioni non riportate sull'etichetta.

>> [Leggi l'informativa sulla scheda di prodotto](#)

## Documentazione tecnica

Il fascicolo tecnico (da fornire, previa richiesta, alle autorità degli Stati membri e alla Commissione) comprende:

- nome e indirizzo del fornitore;
- una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;
- i riferimenti alle norme armonizzate applicate (se necessario);
- gli altri standard tecnici e le specifiche utilizzate (se necessario);
- l'indicazione e la firma della persona avente titolo per vincolare il fornitore;
- i **parametri tecnici per le misurazioni**, quali dimensioni complessive, ingombro complessivo durante l'uso, volume lordo totale, volumi utili e volume utile totale, numero di stelle dello scomparto (o degli scomparti) per la conservazione di alimenti congelati, modalità di sbrinamento, temperatura di conservazione, consumo energetico, tempo di risalita della temperatura, capacità di congelamento, consumo di elettricità, umidità dello scomparto cantina ed emissioni di rumore aereo;
- i risultati dei calcoli eseguiti relativi all'indice di efficienza energetica ([allegato VIII del Regolamento delegato](#)).


Le informazioni contenute in tale documentazione tecnica dettagliata possono essere incorporate nella documentazione tecnica conforme alle misure di cui alla direttiva 2009/125/CE.

>> [Leggi l'informativa sulla documentazione tecnica](#)

## La struttura delle etichette per gli apparecchi di refrigerazione

L'etichetta deve essere elaborata secondo il modello in figura.

Se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 66/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.



**NB.** Per i frigoriferi cantina i punti V e VI sono sostituiti dalla capacità nominale espressa come numero di bottiglie standard da 75 cl che l'apparecchio può contenere in base alle istruzioni del fabbricante.


## L'etichetta per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico


Per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico che rientrano nelle **classi di efficienza energetica da A+++ a C**, Fatta eccezione per i frigoriferi cantina (vale a dire apparecchi di refrigerazione costituiti unicamente da uno o più scomparti per la conservazione del vino), l'etichetta deve essere conforme alla figura in basso e presentare le seguenti caratteristiche:

- larghezza di almeno 110 mm e altezza di almeno 220 mm (se stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato);
- sfondo bianco
- quadricromia CMYK - ciano, magenta, giallo e nero - come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

### Requisiti dell'etichetta

1. **Tratto del bordo:** 5 pt - colore: ciano 100 % - angoli arrotondati: 3,5 mm.
2. **Logo UE:** colori: X-80-00-00 e 00-00-X-00.
3. **Logo Energia:** colore: X-00-00-00. Pittogrammi come raffigurati: logo UE e logo dell'energia (combinati): larghezza: 92 mm, altezza: 17 mm.
4. **Bordo al di sotto dei loghi:** 1 pt - colore: ciano 100 % - lunghezza: 92,5 mm.
5. **Scala A-G**
  - **Freccia:** altezza: 7 mm, spazio intermedio: 0,75 mm
  - **Colori:** classe più elevata: X-00-X-00, seconda classe: 70-00-X-00, terza classe: 30-00-X-00, quarta classe: 00-00-X-00, quinta classe: 00-30-X-00, sesta classe: 00-70-X-00, ultima classe: 00-X-X-00.
  - **Testo:** Calibri grassetto 18 pt, maiuscolo, bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 12 pt, maiuscolo, bianco, allineati su un'unica riga.
6. **Classe di efficienza energetica**
  - **Freccia:** larghezza: 26 mm, altezza: 14 mm, 100 % nero;
  - **Testo:** Calibri grassetto 29 pt, maiuscolo, bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 18 pt, maiuscolo, bianco, allineati su un'unica riga.
7. **Energia**
  - **Testo:** Calibri normale 11 pt, maiuscolo, 100 % nero.
8. **Consumo annuo di energia**
  - **Bordo:** 3 pt - colore: ciano 100 % - angoli arrotondati: 3,5 mm.
  - **Valore:** Calibri grassetto 45 pt, 100 % nero.
  - **Seconda riga:** Calibri normale 17 pt, 100 % nero.
9. **Volume utile di tutti gli scomparti senza stelle**
  - **Bordo:** 3pt - colore: ciano 100 % - angoli arrotondati: 3,5 mm.
  - **Valore:** Calibri grassetto 25 pt, 100 % nero. Calibri normale 17 pt, 100 % nero.
10. **Emissioni di rumore aereo**
  - **Bordo:** 3 pt - colore: ciano 100 % - angoli arrotondati: 3,5 mm.
  - **Valore:** Calibri grassetto 25 pt, 100 % nero.
  - **Testo:** Calibri normale 17 pt, 100 % nero.
11. **Volume utile di tutti gli scomparti per la conservazione di alimenti congelati, cui sono attribuite delle stelle**
  - **Bordo:** 3 pt - colore: ciano 100 % - angoli arrotondati: 3,5 mm.
  - **Valore:** Calibri grassetto 25 pt, 100 % nero.
  - Calibri normale 17 pt, 100 % nero.
12. **Nome o marchio del fornitore**
13. **Identificatore del modello del fornitore**
14. Le **informazioni sul fornitore e sul modello** devono essere contenute in un riquadro di 90 × 15 mm.
15. **Numero del regolamento**
  - **Testo:** Calibri grassetto 11 pt.





Per gli apparecchi che rientrano invece nella **classe di efficienza energetica da D a G**, l'etichetta è riportata qui a sinistra. L'etichetta è conforme al modello visto in ad eccezione del requisito 8 relativo al consumo annuo di energia (rimarcato nel riquadro in rosso) a cui si applica quanto segue:

#### 8. Consumo annuo di energia


- **Bordo:** 3 pt - colore: ciano 100 % - angoli arrotondati: 3,5 mm.
- **Valore:** Calibri grassetto 32 pt, 100 % nero.
- **Seconda riga:** Calibri normale 14 pt, 100 % nero.

## L'etichetta per i "frigoriferi cantina"

Sebbene seguono le stesse direttive per quel che riguarda dimensioni, sfondo e quadricromia CMYK, la struttura dell'etichetta dei frigoriferi cantina (rappresentata qui di seguito) si distingue da quelle per gli altri apparecchi di refrigerazioni in alcuni requisiti.

### Requisiti dell'etichetta

1. **Bordo dell'etichetta UE:** 5 pt- colore: ciano 100 % - angoli arrotondati: 3,5 mm.
2. **Logo UE:** colori: X-80-00-00 e 00-00-X-00.
3. **Logo Energia:** colore: X-00-00-00. Pittogrammi come raffigurati: logo UE + logo dell'energia, larghezza: 92 mm, altezza: 17 mm.
4. **Bordo al di sotto dei loghi:** 1 pt - colore: ciano 100 %- lunghezza: 92,5 mm.
5. **Scala A-G**
  - **Freccia:** altezza: 7 mm, spazio intermedio: 0,75 mm- colori: classe più elevata: X-00-X-00, seconda classe: 70-00-X-00, terza classe: 30-00-X-00, quarta classe: 00-00-X-00, quinta classe: 00-30-X-00, sesta classe: 00-70-X-00, ultima classe (ultime classi): 00-X-X-00.
  - **Testo:** Calibri grassetto 19 pt, maiuscolo, bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 13 pt, maiuscolo, bianco, allineati su un'unica riga.
6. **Classe di efficienza energetica**
  - **Freccia:** larghezza: 26 mm, altezza: 14 mm, 100 % nero.
  - **Testo:** Calibri grassetto 29 pt, maiuscolo, bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 18 pt, maiuscolo, bianco, allineati su un'unica riga.
7. **Energia**
  - **Testo:** Calibri normale 11 pt, maiuscolo, nero.IT 30.11.2010 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314/33
8. **Consumo annuo di energia**
  - **Bordo:** 2 pt - colore: ciano 100 %- angoli arrotondati: 3,5 mm.
  - **Valore:** Calibri grassetto 30 pt, 100 % nero.
  - **Seconda riga:** Calibri normale 14 pt, 100 % nero.





9. **Capacità nominale (numero di bottiglie di vino standard)**
  - **Bordo:** 2 pt - colore: ciano 100 %- angoli arrotondati: 3,5 mm.
  - **Valore:** Calibri grassetto 28 pt, 100 % nero.  
Calibri normale 15 pt, 100 % nero.
10. **Emissioni di rumore aereo**
  - **Bordo:** 2 pt- colore: ciano 100 %- angoli arrotondati: 3,5 mm.
  - **Valore:** Calibri grassetto 25 pt, 100 % nero.  
Calibri normale 17 pt, 100 % nero.
11. **Nome o marchio del fornitore**
12. **Identificatore del modello del fornitore**
13. Le **informazioni sul fornitore e sul modello** devono essere contenute in un riquadro di 90 × 15 mm.
14. **Numero del regolamento**  
Testo: Calibri grassetto 11 pt.

# RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI

## Fornitori

I fornitori garantiscono che:

- ✓ ogni apparecchio di refrigerazione per uso domestico posseda un'etichetta stampata del formato e con le informazioni descritte nei paragrafi precedenti;
- ✓ sia messa a disposizione una scheda prodotto;
- ✓ il fascicolo tecnico sia fornito alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, qualora richiesto;
- ✓ qualsiasi pubblicità per uno specifico modello contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo;
- ✓ qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello, che ne descrive i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di detto modello.

## Distributori

I distributori provvedono affinché:

- ✓ presso il punto vendita, ogni apparecchio riporti l'etichetta messa a disposizione dai fornitori all'esterno della parte anteriore o della parte superiore dell'apparecchio in modo che sia chiaramente visibile;
- ✓ qualsiasi pubblicità, che fornisce informazioni relative all'energia o al prezzo per un modello specifico, indichi la classe di efficienza energetica;
- ✓ qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico, che ne descrive i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di tale modello;
- ✓ nei casi in cui si prevede che l'utilizzatore finale non veda il prodotto, è necessario che questi sia commercializzato corredato di **specifiche informazioni** (vedi il riquadro sotto). Tali informazioni devono essere stampate o esposte in dimensioni e caratteri leggibili. L'obbligo vale anche nella vendita a distanza, dove il detentore finale non ha la possibilità di vedere il prodotto esposto (es. catalogo, internet, televendita, affitto, locazione finanziaria per corrispondenza ecc.).

## Quali informazioni fornire?



- Classe di efficienza energetica (all. IX)
- Consumo annuo di energia in kWh/anno, arrotondato alla cifra intera superiore più vicina (all. VIII, 3.2)
- Volume utile di ogni scomparto ed eventuale numero di stelle
- Classe climatica (all. VIII, 3.1)
- Emissione di rumore aereo, espresse in dB(A)<sub>re1 pW</sub>, arrotondate alla cifra intera più vicina
- Se si tratta di un **modello da incasso**, l'indicazione di tale caratteristica
- Per i **frigoriferi cantina** devono essere indicate le seguenti informazioni: «*Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino*». Non è il caso degli apparecchi di refrigerazione che possono essere utilizzati per la conservazione del vino ma non progettati specificatamente per tale scopo.

## VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI

Le funzioni di vigilanza sono affidate al **Ministero dello Sviluppo Economico**, coadiuvato nel suo operato dall'[ENEA](#), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, che fornisce le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Questo è quanto indicato dal [D.Lgs 104/2012](#). Tra le funzioni di vigilanza proprie del Ministero dello Sviluppo Economico, meritano menzione:

- la vigilanza sul rispetto del decreto e dei regolamenti da parte di distributori e fornitori;
- la promozione di campagne di informazione a carattere educativo e pubblicitario;
- l'organizzazione di controlli di conformità dei prodotti disciplinati, attraverso il prelievo di campioni dei medesimi e la richiesta di tutte le informazioni necessarie alle parti interessate;
- lo svolgimento di analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio d'informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'UE ai fini della vigilanza;
- informare la Commissione Europea dei risultati dell'attività di sorveglianza.

### Il ruolo della Camera di Commercio e della Guardia di Finanza

Il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale per le attività di vigilanza della collaborazione, in particolare, delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza,

Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono invece svolte dall'**Agenzia delle Dogane**.

#### Modalità di verifica

- **Controlli visivi**  
Il controllo visivo è volto a verificare che sul prodotto immesso in commercio siano presenti tutte le indicazioni obbligatorie.
- **Controlli documentali**  
Il controllo documentale è volto a verificare la documentazione tecnica realizzata dal fornitore.
- **Controlli fisici**  
Il controllo fisico consiste nel sottoporre il prodotto a prove di laboratorio previste dalle norme armonizzate o norme applicabili. È sempre accompagnato anche da un controllo documentale. Le Camere di Commercio sono tenute ad affidare tali verifiche a laboratori autorizzati/accreditati.



## Attività di Controllo e Poteri del Ministero inerenti l'attività di Vigilanza (art.12 D.Lgs 104/2012)

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico, **quando l'etichetta prevista è assente, incompleta o inesatta**, o che **la scheda prevista è assente o incompleta o inesatta** o non redatta in lingua italiana, o che **la documentazione tecnica è incompleta o insufficiente** per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
2. Il Ministero dello Sviluppo Economico, quando accerta la **contemporanea mancanza dell'etichetta e della scheda o che la documentazione tecnica è assente** o non è tenuta a disposizione o messa a disposizione dispone nei confronti del fornitore il divieto di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio del prodotto, ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
3. Il Ministero dello Sviluppo Economico, quando accerta la presenza sul prodotto di **etichettature energetiche non autorizzate o di simboli**, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
4. Le misure di cui ai commi da 1 a 3 sono adottate con **provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui è possibile ricorrere**. I costi relativi sono a carico dei fornitori e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.



## Sanzioni

Le sanzioni seguenti sono irrogate dalla Camera di Commercio territorialmente competente ed al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge [24 novembre 1981, n. 689](#). Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

### FORNITORI

- **da 4.000 a 40.000 euro**, il fornitore che non ottempera ai provvedimenti adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 12, commi da 1 a 3 (vedi pagina precedente);
- **da 3.000 a 30.000 euro**, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non è tenuta a disposizione o non è messa a disposizione entro i termini stabiliti;
- **da 2.000 a 20.000 euro**, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda. O ancora prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso.

### DISTRIBUTORI

- **da 1.000 a 10.000 euro**, il distributore che espone prodotti privi di etichetta oppure privi della prevista scheda;
- **da 500 a 5.000 euro**, il distributore che espone prodotti con etichetta posta in maniera non visibile e leggibile, oppure prodotti sui quali la scheda non è presente o non è redatta in lingua italiana, o prodotti con etichetta energetica non autorizzata o sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- 🎓 [Regolamento \(UE\) 1060/20120](#)
- 🎓 [Regolamento \(UE\) consolidato 1060/2010](#)
- 🎓 [Direttiva 30/2010/UE](#)
- 🎓 [D. lgs 104/2012](#)